

22175 / 14

7



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Franco Fiandanese	PRESIDENTE	UDIENZA PUBBLICA
Matilde Cammino	CONSIGLIERE	del 9.5.2014
Margherita Taddei	CONSIGLIERE	REG. GEN. n. 12764/2013
Alberto Macchia	CONSIGLIERE	ORDINANZA n. 1180/2014
Luigi Lombardo – Rel.	CONSIGLIERE	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

RUGGIERO Pietro, n. il 20.8.1972;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 22.10.2012;

Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che ha concluso per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite;

Udito il difensore Avv. Stefano Preziosi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

OSSERVA

1. Ruggiero Pietro fu tratto a giudizio per rispondere del delitto di rapina impropria aggravata dall'uso dell'arma (capo A: artt. 628, commi 2° e 3° n. 1 cod. pen.) e della contravvenzione di porto ingiustificato di coltello (capo B: art. 4 della legge n. 110/1975). In particolare, l'imputato fu accusato di avere sottratto un paio di scarpe e un paio di pantaloni presso il centro commerciale "City Moda" di Modugno, prelevandoli dagli scaffali ove erano esposti per la vendita; secondo l'accusa contestata, il prevenuto, dopo aver rimosso il dispositivo

antitaccheggio dalla confezione delle scarpe e dopo essere stato sorpreso da una dipendente del negozio, che gli chiese spiegazioni, abbandonò la merce all'interno del magazzino, fuoriuscì dallo stesso e – inseguito dai dipendenti dell'esercizio commerciale – si diede alla fuga nelle campagne circostanti, fino a che – raggiunto – minacciò i suddetti dipendenti con un coltello al fine di procurarsi l'impunità.

2. Con sentenza del 15.10.2008, il G.I.P. del Tribunale di Bari assolvette il Ruggiero dal delitto di rapina contestato, perché il fatto non sussiste; dichiarò, invece, l'imputato colpevole della contravvenzione di cui al capo B) della rubrica e – concesse le attenuanti generiche e con la diminvente del rito – lo condannò alla pena di giorni venti di arresto (poi convertita nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 n. 689/1981) ed € 40 di ammenda.

3. Avverso tale pronuncia propose gravame il Procuratore della Repubblica e la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 22.10.2012, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò il Ruggiero colpevole anche del delitto di rapina impropria di cui al capo A) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla aggravante contestata, unificati i reati col vincolo della continuazione e applicata la diminvente per il rito, lo condannò alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 400 di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

4. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato, formulando diversi motivi di ricorso.

4.1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 628 e 52 cod. pen., 380 e 383 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza della violenza o minaccia al fine di assicurarsi il possesso della cosa mobile altrui ovvero l'impunità; si deduce, in particolare, che l'imputato uscì dal centro commerciale senza portare nulla con sé, sicché l'inseguimento da parte dei dipendenti del detto esercizio commerciale per le campagne, prolungatosi per oltre due chilometri, sarebbe slegato dal tentativo di impossessamento compiuto

all'interno del grande magazzino; non sarebbe configurabile, così, il delitto di rapina impropria, non essendo i detti dipendenti legittimati a fermarlo per legittima difesa, né ricorrendo – in ogni caso – i presupposti cui la legge subordina la facoltà di arresto in flagranza da parte dei privati;

4.2. Col secondo motivo, si deduce la inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 628 comma 2 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'intento dell'imputato di procurarsi l'impunità; si deduce, in particolare, che il Ruggiero – nel fuggire – non sarebbe stato affatto mosso dall'intento di procurarsi l'impunità, tanto è vero che egli, spontaneamente e prima ancora di essere identificato da alcuno, telefonò – una volta raggiunto dai suoi inseguitori e in presenza degli stessi – alla Polizia di Stato (in persona di un collega di sua conoscenza, essendo il Ruggiero Assistente della Polizia di Stato) e, successivamente, si presentò di sua iniziativa presso la caserma dei Carabinieri per spiegare l'accaduto;

4.3. Col terzo motivo di ricorso, si deduce la inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 628 cod. pen.; si deduce, in particolare, la erronea qualificazione giuridica del fatto da parte della Corte di Appello, la quale – nonostante abbia accertato che le scarpe e i pantaloni non sfuggirono mai all'occhio attento della commessa del negozio e furono lasciati dall'imputato all'interno dell'esercizio commerciale – ha però qualificato il fatto come rapina consumata, anziché come rapina tentata;

4.4. Col quarto motivo, si deduce poi la inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 628 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto l'idoneità della minaccia necessaria ai fini della consumazione della rapina impropria, nonostante che la minaccia dell'imputato verso i suoi inseguitori ebbe a cessare spontaneamente, in quanto il Ruggiero ripose il coltello e si dichiarò disponibile a far rientro nel centro commerciale per chiarire l'accaduto; non ricorrerebbe, perciò, nel caso di specie, un fatto sussumibile nella fattispecie criminosa di cui all'art. 628 cod. pen. o – quantomeno – si sarebbe verificata una desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56 comma 3 cod. pen.;

4.5. Col quinto motivo di ricorso, si deduce ancora la inosservanza e l'erronea applicazione degli art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto la Corte distrettuale – nonostante il valore assolutamente esiguo dei beni (un paio di scarpe e un paio di pantaloni) di cui l'imputato avrebbe tentato la sottrazione – ha negato l'attenuante del fatto di speciale tenuità, senza fornire motivazione alcuna di tale diniego; irrilevante sarebbe l'assenza di una specifica richiesta dell'attenuante da parte dell'imputato, non potendo questi ritenersi onerato a richiederla, essendo stato assolto in primo grado dal reato di rapina;

4.6. Col sesto motivo (contenuto nel separato atto depositato in cancelleria il 24.4.2014) si deduce, infine, la erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 628 cpv. e 56 cod. pen.; si deduce in particolare, che – nel caso di specie – non sarebbe configurabile la rapina impropria, neppure sotto forma di tentativo; ciò perché il tentativo di rapina impropria, presupporrebbe che l'imputato consumi la sottrazione, non riuscendo poi a guadagnarsi col ricorso alla violenza o alla minaccia l'impunità, mentre la condotta del Ruggiero si esaurì in un duplice tentativo: egli, infatti, tentò la sottrazione della merce senza riuscirci e tentò pure senza successo di procurarsi l'impunità; si sarebbe, perciò, in presenza di un "tentativo di tentata rapina impropria", che non sarebbe penalmente punibile.

5. Ciò premesso, va osservato che – secondo la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito – la fattispecie sottoposta al giudizio della Corte è quella di un soggetto che, dopo aver prelevato dagli scaffali di un centro commerciale una scatola di scarpe e un paio di pantaloni ivi esposti per la vendita e dopo aver rimosso il "dispositivo antitaccheggio" dalla scatola di scarpe e il c.d. "codice a barre" dai pantaloni, viene sorpreso dal personale di vigilanza prima di varcare la barriera delle casse; l'agente – allora – consegna al personale del negozio la scatola contenente le scarpe, abbandona poi i pantaloni su uno scaffale prossimo all'uscita ed esce di corsa dal negozio, dandosi alla fuga; inseguito dai dipendenti dell'esercizio commerciale, una volta raggiunto, estrae un coltello e li minaccia al fine di procurarsi l'impunità.

6. La vicenda fattuale così accertata va senza dubbio sussunta – a giudizio del Collegio – nella fattispecie criminosa della rapina impropria prevista dall'art. 628 comma 2 cod. pen., risultando non condivisibili le censure che pongono in dubbio tale qualificazione giuridica.

L'applicabilità al fatto contestato della fattispecie criminosa di cui all'art. 628 comma 2 cod. pen. rende però necessario, per il Collegio decidente, risolvere la questione di diritto (posta a base del terzo, del quarto e del sesto motivo di ricorso) relativa alla configurabilità della rapina impropria nella forma consumata ovvero in quella tentata in un caso – come quello in esame – in cui la sottrazione della merce, all'interno di un grande magazzino, è avvenuta sotto il controllo del personale di vigilanza e la *res* sottratta è stata abbandonata prima del superamento della barriera delle casse.

Le Sezioni Unite di questa Corte – con la sentenza 19 aprile 2012, n. 34952, Reina, Rv. 253153 – hanno affermato che *«È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità»*.

In tale sentenza, le Sezioni Unite hanno sottolineato che «il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso»; che, ai fini della configurazione della rapina impropria, «il legislatore (...) non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui».

Viene così a riproporsi la *quaestio iuris* relativa alle condizioni necessarie per potersi ritenere consumata la sottrazione di merce all'interno di un grande magazzino, quando la condotta dell'agente si svolga sotto la sorveglianza del personale addetto; ciò perché, proprio

dalla possibilità di qualificare consumata o tentata la sottrazione delle merci – quando ad essa segue la violenza o la minaccia posta in essere dall'agente per procurarsi l'impunità – dipende la qualificazione del fatto sottoposto al giudizio di questa Corte come rapina impropria consumata ovvero tentata.

In ordine al momento consumativo della sottrazione, si registra – tuttavia – un notevole contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

7. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la condotta di sottrazione si attua nel momento in cui l'agente supera la barriera delle casse senza mostrare la merce ai fini del pagamento del prezzo, non rilevando la circostanza che il fatto avvenga sotto il costante controllo del personale addetto all'esercizio commerciale (in questo senso, tra le pronunzie più recenti, Sez. 5[^], 7 febbraio 2013, n. 20838, Fornella, Rv. 256499; Sez. 2[^], 5 febbraio 2013, n. 8445, Niang, non massimata; Sez. 5[^], 19 gennaio 2011, n. 7086, Marin, Rv. 249842; Sez. 5[^], 13 luglio 2010, n. 37242, Nasi e altro, Rv. 248650; Sez. 5[^], 8 giugno 2010, n. 27631, Piccolo, Rv. 248388; Sez. 5[^], 9 maggio 2008, n. 23020, Rissotto, Rv. 240493).

La motivazione della sentenza Rissotto, in particolare, sottolinea che «la sorveglianza culmina nel passaggio obbligato della cassa del cliente, che è autorizzato a portar seco l'oggetto prelevato sino a quel punto. Se, perciò, il controllo costante esclude la circostanza dell'esposizione alla pubblica fede, non incide sul fatto costitutivo di reato. Invero, il fatto che, prelevando la merce, il cliente non la lasci in vista (si osservi l'abitudine di talune massaie di far uso di una borsa - carrellino) sino alla cassa, non consente per sé la configurazione della condotta criminosa. □ Ma la condotta di sottrazione si attua sicuramente al momento in cui il cliente non mostra alla cassa l'oggetto per il pagamento del prezzo. E se la supera senza pagarla, ne consegue istantaneamente il possesso illegittimo, sorvegliato altrimenti o non che sia».

8. Secondo altro orientamento giurisprudenziale, la condotta di sottrazione può attuarsi anche prima del superamento della barriera delle casse, ove l'agente, dopo aver prelevato la merce dagli scaffali ove è

esposta (c.d. *amotio*), abbia poi predisposto le condizioni per superare le casse senza pagare (come quando occulti su di sé la detta merce); riducendosi la configurabilità del tentativo alla sola eventualità che tale operazione sia effettuata in presenza di una diretta sorveglianza da parte del personale addetto alla sicurezza (in tal senso: Sez. 5[^], 28 settembre 2005, n. 44011, Valletti, Rv. 232806; Sez. 4[^], 16 gennaio 2004, n. 7235, Coniglio, Rv. 227347; Cass. 5[^], 21 gennaio 1999, n. 3642, Inbrogno, Rv. 213315).

Su questa scia, si pongono anche due più recenti decisioni della Quinta Sezione Penale, non massimate (Sez. 5[^], 15 giugno 2012, n. 25555, Magliulo e Sez. 5[^], 30 marzo 2012, n. 30283, Oprea), che individuano il momento consumativo del furto, in presenza del relativo elemento psicologico, nell'apprensione del bene dai banchi e nell'occultamento di esso (in tasca, in borsa o altrove), in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare. □ In particolare, nella motivazione della sentenza Oprea, si legge che «il momento consumativo del reato (...) è ravvisabile all'atto dell'apprensione della merce, che si realizza senza dubbio quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma - a ben vedere - anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta in tasca o nella borsa, in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare, comportando, la condotta sopra illustrata, oltre all'*amotio*, l'impossessamento della *res* (non importa se per lungo tempo o per pochi secondi) e, dunque, integra, in presenza del relativo elemento psicologico, gli elementi costitutivi del delitto di furto. Il superamento delle "linee di cassa" rappresenta e quindi rende manifesta la volontà dell'agente di non pagare le cose che, operando nel sistema c.d. a *self service*, ha prelevato dagli scaffali. Detto superamento, insomma, opera più sul piano della prova, che su quello della integrazione degli elementi tipici».

Questo orientamento si differenzia dal primo, perché per esso il dato empirico costituito dal superamento delle casse senza pagamento ha rilievo solo "in chiave probatoria", relativamente ad una condotta già verificatasi compiutamente, in ogni elemento costitutivo della fattispecie,

nel momento del prelevamento della merce dagli scaffali e del suo occultamento; mentre il primo orientamento considera il superamento della barriera delle casse senza pagamento come un elemento essenziale della condotta, necessario per il perfezionamento della fattispecie di reato.

Con riferimento specifico al delitto di rapina, poi, sulla medesima scia si collocano diverse pronunce che, ai fini della consumazione del reato, prescindono dall'allontanamento dell'agente dal luogo ove è avvenuta la sottrazione, ammettendo così che la rapina possa ritenersi consumata, e non tentata, ove l'agente, dopo aver sottratto la cosa ed essersene impossessato, sia poi costretto ad abbandonarla per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica.

Così, in tema di rapina propria, Sez. 2[^], 22 ottobre 2013, n. 5512, Barbato, Rv. 258207, secondo di cui «Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata)». Nello stesso senso, Sez. 2[^], 9 giugno 2010, n. 35006, Pistola, Rv. 248611; Sez. 2[^], 20 novembre 2012, n. 5663, Alexa Catalin e altro, Rv. 254691.

9. Infine, secondo un ulteriore orientamento giurisprudenziale, quando l'avente diritto o la persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche se l'agente abbia occultato la cosa sulla sua persona e neanche se abbia superato la linea delle casse, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso. In questo senso, Sez. 5[^], 30 ottobre 1992, n. 11947, Di Chiara, Rv. 192608, in una fattispecie di furto in supermercato, nella

quale il ladro si era impossessato d'una pelliccia prelevata dal banco di vendita, staccando il rilevatore metallico (la Suprema Corte ha escluso la consumazione, considerando che la condotta dell'agente era stata sorvegliata, a sua insaputa, ancor prima della sottrazione). Nello stesso senso, tra le più recenti, Sez. 5[^], 28 gennaio 2010, n. 11592, Finizio, Rv. 246893; Sez. 5[^], 6 maggio 2010, n. 21937, Lazaar, Rv. 247410; Sez. 4[^], 22 settembre 2010, n. 38534, Bonora, Rv. 248863; Sez. 5[^], 20 dicembre 2010, n. 7042, D'Aniello, Rv. 249835. In particolare, la sentenza D'Aniello – relativa ad una fattispecie nella quale l'azione furtiva era stata interrotta, dal personale di vigilanza, solo dopo il superamento della linea delle casse – distingue tra il caso in cui l'*amotio* della *res* e lo spossessamento siano contemporanei e quello in cui, invece, il momento della "sottrazione" del bene dalla disponibilità del detentore non si accompagni allo "spossessamento", inteso come perdita di "vigilanza e di controllo diretto" sulla cosa e, quindi, della disponibilità autonoma di essa.

10. Va ricordato che la Quinta Sezione Penale di questa Corte, con ordinanza n. 3675 del 2014, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione giuridica: «Se la condotta di sottrazione di merce dai banchi di vendita di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato, allorché l'autore sia fermato dopo il superamento delle casse senza aver pagato la merce prelevata». La questione, tuttavia, non è stata esaminata dalle Sezioni Unite, per difetto di rilevanza nel caso in esame.

11. Alla stregua di quanto sopra, considerato il rilevato contrasto di orientamenti giurisprudenziali, appare necessario – a norma dell'art. 618 cod. proc. pen. – rimettere il ricorso alle Sezioni Unite Penali di questa Corte per la soluzione della seguente questione di diritto:

"Quali siano i requisiti che consentono di ritenere reato consumato la sottrazione di merce avvenuta all'interno di un supermercato sotto la sorveglianza del personale addetto".

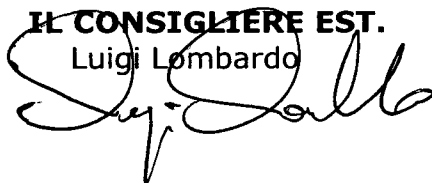
P. Q. M.

visto l'art. 618 cod. proc. pen., rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, addì 9 maggio 2014.

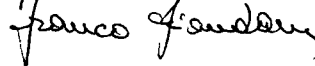
IL CONSIGLIERE EST.

Luigi Lombardo



IL PRESIDENTE

Franco Fiandanese



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

29 MAG 2014



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

